

Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) S.p.A.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N. 1 TRENO

CUP B20F23000010005

CIG 9903666BB7

TRA

TUA SpA - con sede legale e amministrativa in Chieti via Asinio Herio 75, Codice Fiscale e Partita IVA 00288240690, iscritta al Registro delle Imprese di Chieti Pescara al n. 00288240690 la quale interviene nel presente Contratto nella persona di Gabriele De Angelis in qualità di Presidente del CdA in virtù dei poteri al medesimo conferiti dallo Statuto (di seguito, per brevità, denominata “Committente” o TUA S.p.A.)

E

la Società **ALSTOM FERROVIARIA S.p.A.**, con sede in Savigliano (CN), via Ottavio Moreno n.23, iscritta al Registro delle Imprese di Cuneo, Partita I.V.A. 02791070044, Codice Fiscale 07984290010, per la quale interviene nel presente Atto l'ing. Antonio Cappelli, in qualità di procuratore speciale (di seguito per brevità denominata “Alstom”, “Fornitore” o “Appaltatore”)

(“TUA” e “Alstom” congiuntamente di seguito denominate “Parti”)

PREMESSO CHE

- a) TUA ha stipulato in data 27.06.2023 il contratto applicativo all'Accordo Quadro rub. 5381, modificato con atto rub. 3112 del 18.6.2019 e prorogato con atto rub. 1104 del 16.3.2022, per la Fornitura a nuovo di n. 5 convogli a media capacità di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, monopiano, composizione bloccata, potenza distribuita (EMU) e velocità massima pari a 160 km/h, da utilizzarsi per il servizio di trasporto passeggeri regionale su linee convenzionali a 3 kV in corrente continua dell'infrastruttura ferroviaria nazionale (di seguito “**Contratto Applicativo**”);

- b) che il presente accordo grava per la quota parte di €. 5.685.000,00 sui Fondi di cui al D.M. 363 del 23.9.2021, relativo al Fondo complementare al PNRR e per la restante parte sui Fondi di esercizio della TUA;
- c) ricorrono le condizioni di cui all'art. 125, comma 1, lett. e) per l'affidamento diretto in quanto trattasi di acquisto di n. 1 ulteriore treno a fronte di precedenti acquisti per complessivi n. 8 treni identici, in quanto trattasi di consegna complementare effettuata dal fornitore originario (Alstom) e destinata al rinnovo parziale di forniture esistenti; infatti è evidente che il cambiamento di fornitore obbligherebbe la TUA ad acquistare un treno da un diverso fornitore con caratteristiche tecniche totalmente differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;
- d) per quanto sopra, le parti stabiliscono di adottare per l'esecuzione del presente accordo (di seguito "**Contratto**") le previsioni tutte di cui al Contratto Applicativo all'Accordo Quadro sopra indicato stipulato il 27.06.2023;
- e) si dà atto che le verifiche sul possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in capo all'Appaltatore, sono state eseguite da parte di Trenitalia S.p.A. all'atto della stipula del contratto di Accordo Quadro e che sono tuttora valide e depositate in atti le verifiche effettuate da TUA per gli ordinativi vari ad Alstom relativi all'anno 2023;
- f) tenuto conto di quanto sopra rilevato, le Parti si danno atto che il presente Contratto è stipulato, in pendenza della conclusione dell'aggiornamento delle verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sulla base della autodichiarazione richiesta al riguardo ad Alstom mediante nota prot. n. 21483 del 15.6.2023 con clausola risolutiva espressa connessa, *inter alia*, all'esito dell'aggiornamento delle predette verifiche.

Tutto quanto sopra premesso

Le Parti come sopra rappresentate convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

Premesse, allegati e definizioni

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

In aggiunta ai termini definiti nelle premesse o altrove nel presente Contratto, i termini indicati con le lettere maiuscole nel presente Contratto, ove qui non diversamente definiti, avranno lo stesso significato a essi attribuito nell'Accordo Quadro e nel Contratto Applicativo.

ARTICOLO 2

Oggetto

Con il presente Contratto TUA affida al Fornitore, che accetta, la Fornitura di n. 1 (uno) treno a media capacità di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, monopiano, composizione bloccata, potenza distribuita (EMU) e velocità massima pari a 160 km/h, da utilizzarsi per il servizio di trasporto passeggeri regionale su linee convenzionali nazionali a 3 kV in corrente continua e sulle linee dell'infrastruttura ferroviaria Lanciano – Lanciano San Vito (di seguito nel presente atto e nei relativi allegati denominati anche “treni”, “rotabili” o “convogli”), nonché le ulteriori prestazioni previste dall'art. 3 “Oggetto” dell'Accordo Quadro, oltre agli aggiornamenti tecnici inclusi nell'Allegato 3 al presente Contratto. Si precisa che le opzioni di cui agli articoli 15.1 e 15.2 dell'Accordo Quadro sono espressamente escluse; qualora la Committente intendesse affidare all'Appaltatore il servizio di logistica materiali per la manutenzione programmata e correttiva post-garanzia ovvero il *full service* manutentivo integrato di I e II livello, dovrà chiederne offerta all'Appaltatore medesimo, il quale trasmetterà l'inerente proposta.

ARTICOLO 3

Modalità esecutive

La fornitura oggetto del presente Contratto dovrà essere eseguita nel rispetto delle condizioni tutte previste dall'Accordo Quadro, nel Contratto Applicativo e dai relativi allegati, fatta eccezione per quanto previsto nel presente Contratto; tali condizioni saranno valide per tutta la durata del presente Contratto anche nel caso in cui l'Accordo Quadro giunga a scadenza durante il periodo di validità dello stesso, secondo quanto previsto all'articolo 6 (*Durata dell'Accordo Quadro*) dell'Accordo Quadro. Il treno oggetto della fornitura sarà

consegnato entro il mese di giugno 2026 ed in conformità alle caratteristiche descritte nell'Allegato 3 al presente Contratto.

Il treno oggetto della presente fornitura dovrà essere consegnato presso la stazione RFI di S. Vito (Chieti). Resta inteso che sono a carico del Fornitore gli oneri relativi ai macchinisti ed alle tracce, mentre qualunque altro onere dovrà essere sostenuto dalla Committente.

Il treno dovrà prevedere gli allestimenti indicati nell'Allegato 2 al presente Contratto.

Ai soli fini di quanto previsto dall'art. 44.1 lettera a) delle C.G.C., le spese generali vengono quantificate nella misura del 3% (tre per cento) dell'importo di cui al successivo art. 4 del presente Contratto.

In funzione del profilo di missione specifico della Committente, i parametri RAM previsti nell'Accordo Quadro sono sostituiti dai seguenti in tutte le previsioni contrattuali in cui tali parametri siano richiamati implicitamente o esplicitamente:

Profilo di missione:

Percorrenza media annua	110.000 km (-30%/+10%) anno treno
Tempo sotto tensione giornaliero	12 h
Percorrenza media giornaliera	300 km

Parametri RAM:

Indice di affidabilità:	18,85 avarie critiche / 1.000.000 km
Indice di disponibilità:	93,4 % (calcolata su base mensile)
Indice di manutenibilità:	Mup = 0,434 €/km

ARTICOLO 4

Importo del Contratto

In ragione dei corrispettivi stabiliti all'art. 7 dell'Accordo Quadro e della quantità di cui al precedente art. 2, l'importo per le prestazioni previste dal presente Contratto complessivamente dovuto al Fornitore, che accetta, è pari ad € 6.121.000,00 (seimilionicentoventunomila/00) oltre IVA, di cui:

- a) 6.035.000,00 (seimilionitrentacinquemila/00) oltre IVA quale corrispettivo per la fornitura di n. 1 elettrotreno;
- b) € 33.000,00 (trentatremila/00) oltre IVA quale corrispettivo per il servizio di logistica materiali per la manutenzione programmata nel periodo di garanzia del treno (per un importo pari a € 1.375,00

(millecentosettantacinque/00) per ciascun mese per 24 mesi complessivi);

- c) € 54.000,00 (cinquantaquattromila/00) oltre IVA quale corrispettivo per l'attività di garanzia da erogarsi presso il deposito della Committente. Gli oneri per la sicurezza (derivanti da DUVRI) sono pari a €. 750,00 e sono inclusi nel prezzo del treno.

Per costi della sicurezza da interferenze si rimanda a quanto disposto nell'Accordo Quadro, art. 7.

Fatto salvo quanto previsto dall'ultimo comma del presente articolo, i pagamenti afferenti al presente Contratto saranno eseguiti secondo le modalità di seguito riportate:

- 20% del corrispettivo di cui alle lettere a) e c) del presente art.4, entro il 31.12.2025;
- 77% del corrispettivo unitario per ciascun treno di cui alle lettere a) e c) del presente art.4, alla consegna del treno;
- 3% del corrispettivo di cui alle lettere a) e c) del presente art.4, all'emissione dell'attestato di positive verifiche in esercizio del treno.

Il corrispettivo di cui alla lettera b) del presente art. 4 sarà pagato secondo le modalità previste dall'art. 9.2 dell'Accordo Quadro.

Tutti i pagamenti saranno eseguiti, mediante bonifico bancario riportante il seguente Codice Identificativo Gara (**CIG**): 9903666BB7 .Le singole fatture dovranno essere emesse in formato elettronico: il codice univoco S.D.I. per l'inoltro delle fatture è 0000000, la PEC di riferimento è fatturetuapec@pec.tuabruzzo.it.

ARTICOLO 5

Cauzione a garanzia degli obblighi contrattuali

Come stabilito dall'art. 12.2.1 dell'Accordo Quadro, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente Contratto, il Fornitore costituirà **entro 30 (trenta) giorni** dalla stipula del presente Contratto la cauzione di € 612.100,00 (Euro seicentododicimilacentocinque/00), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo di cui al precedente art. 4, a mezzo di contratto di garanzia a prima domanda - redatta secondo il testo accettato da TUA. In mancanza TUA si riserva il diritto di risolvere il Contratto come specificato all'art. 20 dell'Accordo Quadro. Il Fornitore costituirà inoltre la cauzione prevista dall'art. 12.2.2 dell'Accordo Quadro, nei termini e nelle condizioni ivi indicati.

ARTICOLO 6

Recesso

TUA ha la facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso, con semplice comunicazione da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R ovvero a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso ha effetto.

Qualora eserciti la suddetta facoltà di recesso, TUA è tenuta a ritirare e pagare, ai prezzi contrattuali, il rotabile totalmente approntato e collaudato con esito favorevole entro i 12 (dodici) mesi dalla data di comunicazione del recesso, nonché a ritirare i materiali parzialmente approntati e gli ordini per i quali il Fornitore dia prova della anteriorità dell'ordine rispetto alla data di comunicazione del recesso.

È escluso il diritto del Fornitore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.

ARTICOLO 7

Oneri fiscali

Le prestazioni oggetto del presente Contratto sono soggette ad IVA.

L'Appaltatore si obbliga:

- a. a registrare a propria cura e spese il presente atto con il pagamento dell'imposta in misura fissa – e la correlata imposta di bollo – entro venti giorni dalla sua sottoscrizione, dandone comunicazione a TUA entro 5 (cinque) giorni all'indirizzo PEC tuapec@pec.tuabruzzo.it alla attenzione della Direzione Appalti. In caso di mancato adempimento, TUA provvederà alla registrazione e al pagamento dell'imposta addebitando all'appaltatore l'intero importo versato all'erario mediante trattenuta sul primo pagamento utile;
- b. nel caso di applicazione di penali da parte di TUA, a presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate (Cfr. art. 19 D.P.R. n.131/86) apposta "Denuncia di avveramento della condizione sospensiva" entro i termini di legge (20 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e al pagamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell'importo della penale);

- c. a trasmettere a TUA all'indirizzo PEC tuapec@pec.tuabruzzo.it alla attenzione della Direzione Appalti copia della denuncia di avveramento delle condizioni e dell'attestato di pagamento della relativa imposta, entro 30 (trenta) gg. dall'emissione del modello R66 o di altro documento equivalente. In caso di mancato adempimento, TUA provvederà alla denuncia di avveramento delle condizioni e/o al pagamento dell'imposta addebitando all'appaltatore l'intero importo versato all'erario mediante trattenuta sul primo pagamento utile.

In caso di inosservanza dei predetti obblighi, l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire a TUA tutti i danni che ne dovessero derivare.

ARTICOLO 8

Direttore dell'esecuzione del contratto per conto di TUA

TUA si impegna a nominare e a comunicare al Fornitore prima dell'inizio delle prestazioni, il Direttore dell'esecuzione del contratto, il quale assicura la regolare esecuzione del Contratto da parte del Fornitore,

verificandone la conformità alle prescrizioni contrattuali. Per tale compito, il Direttore dell'esecuzione del contratto potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.

ARTICOLO 9

Responsabile del contratto per conto del Fornitore

Il Fornitore nomina quale Responsabile del contratto, Claudio Feliziani (riferimenti: telefono mobile: +39 - 348 2729437, indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) smart-trenitalia@actaliscertymail.it, mail: claudio.feliziani@alstomgroup.com), al quale compete l'esercizio di tutte le facoltà e poteri previsti dal presente Contratto. Per tale compito il Responsabile del contratto per conto del Fornitore potrà avvalersi di sostituti o personale delegato.

ARTICOLO 10

Revisione dei corrispettivi

I corrispettivi di cui all'art. 4 del presente Contratto saranno adeguati in base alle variazioni in aumento o in diminuzione registrate tra l'indice ISTAT FOI rilevato al 31.07.2022 e quello rilevato alla data della stipula del presente Contratto.

La variazione dei corrispettivi di cui al precedente art. 4 è riconosciuta solo per la parte eccedente la percentuale del 3%.

Il meccanismo di adeguamento del corrispettivo opera secondo le formule di seguito indicate:

a) per $FOIca/FOIaq > 1,03$ $Ci = Co * (FOIca/FOIaq - Fr)$

b) per $FOIca/FOIaq < 0,97$ $Ci = Co * (FOIca/FOIaq + Fr)$

c) per $0,97 \leq FOIca/FOIaq \leq 1,03$ $Ci = Co$

dove:

Ci = corrispettivo revisionato del presente Contratto;

Co = corrispettivo offerto;

FOIca = indice FOI alla stipula del presente Contratto;

FOIaq = indice FOI di riferimento al 31.07.2022

Fr = Franchigia pari al 3%.

ARTICOLO 11

Disposizioni integrative

Per quanto non regolamentato dal presente Contratto, i rapporti tra le Parti saranno disciplinati secondo le previsioni di cui all'Accordo Quadro e del Contratto Applicativo come richiamati nelle premesse e relativi allegati.

Le parti si danno reciprocamente atto che, in considerazione delle condizioni eccezionali e straordinarie afferenti al mercato delle materie prime e delle componenti elettroniche, che rendono oggettivamente difficoltoso l'approvvigionamento delle stesse, le disposizioni di cui all'art. 19.2 dell'Accordo Quadro, e di ogni altra disposizione riguardante qualsivoglia effetto diretto e/o indiretto derivante dal mancato rispetto del piano di consegna del treno (ivi incluse quelle relative a questioni risarcitorie e ciò anche per eventuali danni da ritardo), troveranno applicazione solo nel caso di ritardo nella consegna del treno eccedente l'11° mese successivo alla data di consegna prevista nell'art 3 del presente Contratto.

Fermo restando quanto sopra, le Parti convengono di procedere entro dicembre 2024 alla verifica dello stato oggettivo delle condizioni di approvvigionamento e del mercato delle materie prime. In tale occasione le Parti procederanno altresì alla verifica della permanenza delle ulteriori condizioni che hanno originato la stipula del presente Contratto (di seguito, per brevità, la "**Verifica delle Condizioni di Approvvigionamento e di Prosecuzione**").

ARTICOLO 12

Disposizioni contrastanti

Per qualsivoglia discordanza letterale, lessicale o concettuale, ed altresì di valore, abbia a riscontrarsi tra il testo del presente atto ed i suoi allegati, tra gli stessi e l'Accordo Quadro ed i suoi allegati, nonché con riferimento al Contratto Applicativo e suoi allegati, sarà prevalente quanto previsto e disciplinato dal presente atto.

ARTICOLO 13

Condizione risolutiva

1. Il presente Contratto è immediatamente impegnativo per entrambe le Parti contraenti non essendo necessaria alcuna ulteriore approvazione.
2. Le Parti danno atto e riconoscono che, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 1353 del Codice Civile, il presente Contratto, essendo stipulato per motivi di somma urgenza, è risolutivamente condizionato:
 - (i) all'esito negativo dell'aggiornamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; e/o
 - (ii) all'esito negativo Verifica delle Condizioni di Approvvigionamento e di Prosecuzione.

Pertanto, in caso di avveramento anche di una sola delle predette condizioni di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il presente Contratto si considererà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti del citato art. 1353 del Codice Civile, previa comunicazione scritta che dovrà essere trasmessa (entro 5 (cinque) giorni dal termine delle predette verifiche) dal Committente nel caso sopra citato *sub (i)* e dal Fornitore nel caso sopra menzionato *sub (ii)*.

ARTICOLO 14

Allegati

Sono allegati al presente Contratto, per costituirne parte integrante e sostanziale:

Allegato 1: Dichiarazione artt. 1341 1342

Allegato 2: Allestimenti dei treni

Allegato 3: Descrizione del treno

Allegato 4: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 26, comma 3,
D.Lgs. 81/2008, relativo all'impianto Lanciano

Il presente Contratto, che consta di n. 10 (dieci pagine), è firmato dalle Parti come sopra rappresentate in modalità elettronica mediante scrittura privata, ai sensi dell'art. 32 comma 14 D.Lgs. 50/2016 s.m.i.

Data

Data

Per la TUA S.p.A.

Per la Alstom Ferroviaria S.p.A.